

JUAN IGNACIO ARRIETA

IL VALORE GIURIDICO DELLA PRASSI NELLA CURIA ROMANA

1. Introduzione. — 2. Delimitazione dell'idea di *praxis curiae* in riferimento alla nozione tradizionale di *stylus curiae*. — 3. Il contenuto della nozione di *praxis curiae romanae*. — 4. Il diverso valore giuridico della *praxis curiae romanae*: a) La *praxis curiae romanae* come fonte suppletoria *ex can.* 19 CIC per l'azione di governo delle istanze inferiori; b) Valore della *praxis* davanti alla stessa curia romana; c) Valore della *praxis curiae* come fonte primaria di diritto; d) Altre virtualità della *praxis curiae romanae*.

1. *Introduzione.*

Il can. 19 CIC menziona la prassi della curia romana tra le fonti suppletorie per colmare in diritto canonico le lacune normative; vale a dire, i casi in cui, come si sta vedendo in questi giorni, in assenza di legge o di consuetudine l'ordinamento giuridico offre al giudice o al governante — e, per ciò che ci riguarda, anche, ovviamente, allo studioso — un insieme di strumenti secondari a cui attingere in maniera globale, e non necessariamente in successione gerarchica ⁽¹⁾, per rinvenire il *quid iuris* della concreta fattispecie.

Com'è stato più volte osservato ⁽²⁾, il richiamo alla prassi di governo come fonte secondaria del diritto non è ricorso comune negli ordinamenti secolari per risolvere le lacune normative: si tratta, piut-

(1) Vedi, tra gli altri, P. LOMBARDÍA, *Commento al can. 19*, in « Código de derecho canónico », 5ª ed Pamplona, 1992. In teoria generale, vedi per tutti E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1971, in particolare, cap. XIII, 305-330.

(2) Cf. M. FALCO, *Introduzione allo studio del « Codex Iuris Canonici »*, rist. Bologna, 1992, 199; P.A. D'AVACK, *La normativa delle lacune legislative nell'ordinamento canonico*, in « Diritto, persona e vita sociale, Scritti in memoria di Orio Giacchi », vol. II, Milano, 1984, 63.

tosto, di una peculiarità propria dell'ordinamento canonico. Per di più, il riferimento alla *praxis curiae romanae*, con le eccezioni che signaleremo più avanti, è qualcosa di specifico del diritto latino, in quanto il Codice dei canoni delle chiese orientali non ne accenna affatto nel segnalare, al can. 1501, l'ordine di prelazione delle fonti primarie e secondarie da applicare nelle Chiese di Oriente.

Il richiamo a questa fonte suppletoria era già presente, come si sa, nella prima codificazione ecclesiastica che accolse in questo modo una tradizione canonica precedente. Per riempire le lacune di legge, il can. 20 del CIC 17 si richiamava infatti allo « *stylum et praxi curiae romanae* », adoperando come si vede un'espressione diversa da quella usata nel nuovo nuovo codice che, oltre ad avere individuato autonomamente la rilevanza suppletoria della giurisprudenza dei tribunali della curia romana, ha voluto omettere ogni diretto riferimento allo *stylus curiae*: due modifiche comunque significative, che meriteranno in seguito qualche osservazione.

Della rilevanza suppletoria in diritto canonico della giurisprudenza dei tribunali apostolici si occuperà la successiva relazione. Mio compito, invece, è quello di centrare l'attenzione sulla prassi della curia romana, vale a dire, sull'operato degli organismi amministrativi integranti la curia romana e sul loro influsso nel sistema delle fonti canoniche. È chiaro, tuttavia, che la rilevanza giuridica di una tale fonte vada ben oltre il suo valore suppletorio e, conseguentemente, anche se le riflessioni che illustreremo riguarderanno soprattutto le lacune di legge, dovremmo altresì andare oltre il can. 19 del codice canonico, e dedicare qualche attenzione, sempre nei limiti consentiti a questo intervento, al valore di fonte primaria di diritto che in taluni casi e circostanze assume anche la menzionata *praxis curiae romanae*.

Sull'argomento in questione vanno segnalati in dottrina pregevoli indicazioni e studi, particolarmente da parte dei commentatori al codice del 1917 e dei canonisti della prima metà di questo secolo — tra cui merita speciale riferimento Charles Lefebvre ⁽³⁾ —, che realizzarono un importante sforzo di ricostruzione storico-giuridica degli elementi che sono alla base di questa fonte suppletoria ⁽⁴⁾. Tale dot-

(3) Ch. LEFEBVRE, *Les pouvoirs du juge en droit canonique*, Paris, 1938, 215-259; IDEM., *Style et pratique de la curie romaine*, in « Dictionnaire de Droit canonique », vol. VII, Paris, 1965, coll. 1092-1094.

(4) Oltre agli autori che verranno menzionati in seguito, vedi anche i rilievi in materia di B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici, normae generales*, Romae, 1927, 153; S. D'ANGELO, *Le lacune nel vigente ordinamento giuridico canonico*,

trina, com'è logico, faceva riferimento al testo del can. 20 CIC 17 che, come si è detto, racchiudeva sotto una stessa formula la giurisprudenza dei tribunali e la prassi di governo dei dicasteri, non avendo dunque l'opportunità — anche per ragioni teologiche e di sviluppo di tecnica canonica ⁽⁵⁾ — di valutare il distinto ruolo suppletorio che eventualmente potessero avere giurisprudenza e prassi amministrativa nelle rispettive attività giuridiche di governo, di giudice e di pastore nella società ecclesiale.

È a questa dottrina dei commentatori del codice del 1917 che abbiamo sostanzialmente attinto nella preparazione di questa relazione, cercando di metterla a confronto con le novità contenute in merito nel nuovo codice, e con gli apporti dottrinali, significativi ma logicamente ancora limitati ⁽⁶⁾, che il nuovo can. 19 ha suscitato in poco più di dieci anni a questa parte.

È attorno a tre fondamentali problemi che vorrei snodare il tema propostomi. In primo luogo ci pare necessario delimitare l'idea di *praxis curiae* contenuta nel can. 19 soprattutto in riferimento alla tradizionale nozione canonica di *stylus curiae*. Successivamente, cercheremo di approfondire la nozione stessa di *praxis curiae* considerando quali possano essere i suoi principali elementi integrativi. Infine, dovremo analizzare, come abbiamo già anticipato, la diversa rilevanza che possiede la *praxis curiae romanae* in rapporto alla teoria generale delle fonti canoniche.

2. *Delimitazione dell'idea di praxis curiae in riferimento alla nozione tradizionale di stylus curiae.*

Come si è già ricordato, il can. 19 del nuovo CIC parla unicamente di *praxis curiae romanae* laddove il corrispondente can. 20 del

in AA.VV. « Saggi su questioni giuridiche », Torino, 1928, 56-88; X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonum*, t. I, *Normae generales*, Romae, 1938, 248; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum Codicis iuris canonici*, vol. I, Sibenik, 1940, 41-42; R. NAZ, *Traité de Droit canonique*, t. I, Paris, 1946, 136-137.

⁽⁵⁾ Come si sa, è stato il can. 16 della *Lex propria Sacrae romanae Rotae et Signaturae apostolicae* del 29 giugno 1908, AAS 1 (1909) 20-35, recepito dal can. 1601 CIC 17, a segnare alcuni dei principali presupposti tecnici di cui parliamo.

⁽⁶⁾ È il caso particolarmente di J. OTADUY, *Comentario al can. 19*, in AA.VV. « Código de Derecho Canónico. Comentario exegético », v. I, Pamplona, 1995 (titolo provvisorio: abbiamo conosciuto il manoscritto per gentilezza dell'autore); S.

codice piano-benedettino menzionava lo *stylus et praxis curiae romanae*. Si è perso, dunque, ogni riferimento allo *stylus curiae* in sede di norma suppletoria, che pure era stata la nozione di riferimento della dottrina canonica per sottolineare l'influsso giuridico degli atti di governo nel contesto della teoria delle fonti. Come si vedrà, l'omissione del nuovo codice risulta significativa e utile all'approfondimento dell'argomento in esame, anche se, come accade con altre modifiche introdotte all'ultimo momento nel testo del codice, a quanto pare non esistono verbali delle sedute in cui venne deciso di accantonare il riferimento allo *stylus curiae*, e non sarà quindi possibile segnalare in modo certo i motivi che abbiano fatto scomparire tale espressione — presente nello *schemata codicis* del 1982 — dal testo definitivo del canone.

In termini complessivi, come probabilmente verrà segnalato dalla relazione successiva, il cambiamento operato tra l'ultimo schema del codice del 1982 e il testo definitivo del can. 19 è ben più rilevante di quanto possa sembrare, perché la bozza dell'82, sostanzialmente uguale alle prime redazioni del canone del 1966 (7), estendeva le fonti suppletorie del diritto canonico al di là del ristretto ambito della curia romana, richiamando in genere la « *iurisprudencia ecclesiastica, praesertim stilo et praxi curiae romanae* ». Oltre alle ripercussioni che avrebbe avuto un cenno del genere alla giurisprudenza ecclesiastica, il riferimento alla curia di Roma, per quanto riguardava l'influsso dell'attività amministrativa, non subì invece variazioni sin dall'inizio del procedimento di revisione del codice, il che potrebbe significare un qualche riconoscimento implicito della loro diversa incidenza giuridica.

Dal testo definitivo del can. 19 è stata omessa, quindi, ogni menzione dello *stylus curiae*. È significativo, però, a questo riguardo che l'unica volta che compare esplicitamente l'espressione *stylus* nel nuovo codice di diritto canonico sia proprio al can. 63, a proposito del vizio di surrezione per la validità dei rescritti, e con un significato di *usanze formali* da osservare in una qualsiasi curia, il che, come vedremo in seguito, corrisponde al significato stretto che nella tradi-

BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Torino, 1995, 143-144. Vedi anche i rilievi di F.J. UR-
RUTIA, *De normis generalibus adnotationes in Codicem: Liber I*, Romae, 1983, 20.

(7) Cf. *Communicationes* XV, 2, 1984, 151; *ibid.*, XVII, 1, 1985, 34-35; PON-
TIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici*,
Schema Novissimum, Città del Vaticano, 25. II. 1982, 3-4.

zione canonica ha avuto la nozione di *stylus* in rapporto a quella di *praxis*, concernente maggiormente gli aspetti contenutistici.

Quale è, dunque, la differenza tra *stylus* e *praxis curiae*? Quale portata ha la soppressione nel can. 19 di un riferimento esplicito allo *stylus curiae*? C'è da ritenere che l'idea di *praxis curiae* sia in qualche modo comprensiva della nozione tradizionale di *stylus*?

Le ricerche compiute sulle fonti e la dottrina classica in argomento coincidono nell'affermare il tardivo impiego dell'espressione *praxis curiae*, e in dipendenza della più elaborata dottrina canonistica sullo *stylus curiae* ⁽⁸⁾. Quest'ultimo concetto di *stylus curiae* subì lungo la storia del nostro Diritto un successivo arricchimento: dal designare semplicemente le forme esterne di redigere i documenti pontifici, per testimoniare tra l'altro la loro autenticità — come si legge nella decretale « *Quam gravi* » ⁽⁹⁾ —, passò anche ad indicare, in primo luogo, le consuete procedure e formalità attraverso cui venivano concretamente prese le decisioni, e secondariamente anche il genere di soggezione imposta alle successive risoluzioni di governo dalla regola « *auctoritas rerum perpetuo similiter iudicatarum* » ⁽¹⁰⁾, dotata anche di un ruolo in assenza di legge, cioè, come fonte suppletoria di diritto ⁽¹¹⁾.

Lungo tale processo di evoluzione storica, lo *stylus curiae romanae* appare come modo di designare un complesso insieme di elementi solitamente presenti nelle decisioni dei dicasteri romani; elementi che, prima di tutto, riguardavano gli aspetti formali e procedurali, poiché lo *stylus* primariamente concerneva le forme esterne e le solennità; ma secondariamente, in un momento storico successivo, la nozione venne anche allargata al contenuto materiale delle decisioni stesse.

⁽⁸⁾ Per la relativa evoluzione dei concetti e le classificazioni dottrinali, vedi soprattutto Ch. LEFEBVRE, *Les pouvoirs du juge en droit canonique*, cit., 215-255; A. RAVÀ, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico e della legislazione canonica*, Milano, 1954, 169-182.

⁽⁹⁾ 3 *Comp* 5. 11. 3; X. 5. 20. 6.: si tratta di una decretale di Innocenzo III del 5.XII.1200 il cui testo, secondo il Potthast, è stato pesantemente modificato da Raimondo di Peafort (Pott. 1184).

⁽¹⁰⁾ « Nam imperator noster Severus rescripsit in ambiguitatibus quae ex legibus profiscuntur consuetudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis optinere debere » *Dig.* 1. 3. 38.

⁽¹¹⁾ Cf. Ch. LEFEBVRE, *Les pouvoirs du juge en droit canonique*, cit., 229. Sulla menzionata regola del Digesto e il consolidamento della prassi, vedi A. VAN HOVE, *De consuetudine. De temporis supputatione*, Mechliniae-Romae, 1933, 176 ss.

Considerato in termini generali, lo *stylus curiae romanae* rappresentava, per la curia stessa, un rudimentale sistema di delimitazione della discrezionalità nell'attività di governo, sia riguardo alle procedure di formazione delle decisioni — « *stylus curiae habet vim legis* »⁽¹²⁾ —, che riguardo al contenuto propriamente detto di queste ultime, seguendo la regola « *auctoritas rerum perpetuo similiter iudicaturum* »; d'altra parte lo *stylus curiae*, che comprendeva sia le decisioni dei tribunali che quelle dei dicasteri amministrativi, veniva anche riconosciuto come fonte suppletoria di diritto.

L'evoluzione storica così sintetizzata con i successivi arricchimenti concettuali, portarono i commentatori del codice del 1917 ad un'analisi del can. 20 sostanzialmente convergente, ma densa di distinzioni e rilievi volti a delineare la varietà di fattori contenuti nell'espressione « *stylo et praxi curiae romanae* » come fonte suppletoria del diritto canonico.

A quale stile e a quale prassi faceva riferimento in questo modo il legislatore del 1917, e quindi, che significato ha il solo riferimento alla prassi nel codice del 1983?

Volendo interpretare il dettato legislativo, i commentatori del vecchio codice adoperarono unanimemente la distinzione, già usata da autori precedenti, tra *stile formale* e *stile materiale* o *prassi*. Lo *stile formale*, o stile in senso stretto, consisteva propriamente in quell'insieme di regole relative alla formazione e redazione degli atti di governo esistenti, per ciò che concerne il can. 20 CIC 17, nella curia romana. Si trattava, per lo più, di regole di origine consuetudinario, contenenti un *quid iuris* vincolante per gli addetti alla curia e per quanti agissero con loro delega e determinante della validità degli atti. Lo stile formale coincideva, dunque, con l'idea originaria di *stylus curiae* della dottrina canonistica.

D'altro canto, i commentatori del codice del 1917 si riferivano comunemente allo *stile materiale* o *prassi*, come modo uniforme di dare soluzione a un concreto genere di problemi da parte degli organismi giudiziali o amministrativi della curia. Tale stile materiale o prassi era un semplice *quid facti* per i soggetti estranei ai concreti provvedimenti o sentenze, non avendo quindi forza vincolante per altri giudici o governanti, i quali potevano liberamente discostarsi da tale indirizzo nella risoluzione delle proprie questioni.

(12) G. MICHIELS, *Normae generales juris canonici*, vol. I, Parisiis-Tornaci-Romae, 1949, 626.

Infine, non mancarono autori i quali parlarono anche di un *stylus sensu lato*, comprendente sia le formalità procedurali — stile formale — che il contenuto materiale uniforme delle risoluzioni — stile materiale o prassi —. Michiels, ad esempio, sulla scorta di altri autori, sostiene che « *formula canonis « Stylus et praxis curiae romanae » intelligatur per modum unius »* ⁽¹³⁾.

Tali distinzioni dottrinali, oltre a centrare l'attenzione sul doppio piano d'incidenza — sostanziale e formale o procedurale — dell'attività amministrativa della curia romana, segnavano anche la diversa rilevanza giuridica che assumeva lo *stylus curiae* a seconda dell'istanza davanti alla quale fosse invocato, dal momento che per se stessa « *stylus curiae habet vim legis »*.

Perciò quando i commentatori del codice del 1917 si domandavano della portata dell'espressione « *stylo et praxi curiae romanae »* nel can. 20, concordavano tutti nell'affermare che tale *stylus formale*, che nella curia di Roma rappresentava un *quid iuris*, come fonte suppletoria costituiva un semplice *quid facti* attraverso il quale venivano proposte alle istanze inferiori, in modo non vincolante, per risolvere le lacune di legge sia le omogenee risoluzioni della curia romana — alle quali essa si era in qualche modo legata in base al principio di coerenza della regola « *auctoritas »* —, sia le norme procedurali della stessa curia, che in essa costituivano, appunto, un *quid iuris* vincolante.

È in questo contesto che, a mio avviso, deve essere valutata la scomparsa dal can. 19 del CIC in vigore di ogni riferimento allo *stylus curiae*. Si è voluto privare lo *stylus formale curiae romanae* della sua precedente condizione di fonte suppletoria? In merito si possono avanzare le seguenti considerazioni:

a) Il processo di evoluzione concettuale può fare pensare, in primo luogo, che il legislatore sottoscriva, quanto meno nel testo del can. 19, un'idea *lato sensu* di *praxis curiae*, analoga alla nozione di *stylus lato sensu* che abbiamo pocanzi descritto. In tale ipotesi la virtualità suppletoria dello *stylus formale curiae romanae* sarebbe ancora in atto perché compresa nel concetto di *praxis curiae*.

Tuttavia, come si è già detto, il codice mantiene la differenza tra *stylus* e *praxis curiae* nel can. 63, anche se non si tratta, in questo caso,

(13) G. MICHIELS, *Normae generales juris canonici*, cit., 626; cf. A. TOSO, *Ad codicem juris canonici commentaria minora*, Torino-Roma, s.d., 63; nello stesso senso, vedi. T. MAURO, *Le fonti del diritto canonico dalla promulgazione del Codex fino al Concilio Vaticano II*, in AA.VV. « La norma en el Derecho canónico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho canónico », vol. I, Pamplona, 1979, 575.

del valore suppletorio dello *stylus* della curia romana, bensì del carattere irritante, e quindi di fonte primaria, che lo stile di ciascuna curia ha riguardo il vizio di surrezione nella concessione dei rescritti di propria competenza.

b) Una seconda considerazione in ordine al valore attuale dello *stylus formale curiae romanae* come fonte suppletoria è suggerita dal fatto che, anche se il legislatore intendesse una nozione meno larga di *praxis curiae*, non comprensiva quindi dello *stylus*, lo *stylus formale curiae romanae* ugualmente rientrerebbe nell'alveo delle fonti suppletorie nella misura in cui fosse assunto tra le « *leges latis in similibus* » alle quali, secondo lo stesso can. 19, va fatto ricorso nelle lacune di legge.

Va infatti tenuto conto del fatto che nel momento storico attuale l'insieme di regole formali e procedurali, in larga misura consuetudinarie, che storicamente costituivano il denominato *stylus curiae* hanno subito un processo di formalizzazione normativa. Infatti, tali regole generali di carattere formale, limitative tra l'altro della discrezionalità degli organi di governo, si sono riversate anche nell'ordinamento ecclesiale, per opera delle nuove tecniche amministrative, in strumenti normativi di vario genere — regolamenti di attuazione, norme procedurali, ecc. — così da costituire senz'altro fonti primarie nel proprio ambito, ed avere, in virtù dell'*analogia legis* valore suppletorio in caso di lacuna legale ⁽¹⁴⁾.

In conclusione, non pare che il legislatore, con la redazione del nuovo canone 19, abbia modificato sostanzialmente il sistema delle fonti suppletorie del diritto canonico. Al di là delle ragioni che abbia potuto avere per prescindere dal riferimento espresso allo *stylus curiae*, sembra chiaro che le norme formali — sia dei tribunali che dei dicasteri amministrativi, perché in ciò il can. 19 non fa distinzione — con cui tale *stylus* verrebbe ad identificarsi devono comunque ritenersi fonti suppletorie delle lacune di legge nell'ordinamento della Chiesa latina.

3. *Il contenuto della nozione di praxis curiae romanae.*

Delineati i termini distintivi tra lo *stylus* e la *praxis curiae*, vediamo adesso di approfondire il contenuto di questa *praxis curiae* proposta dal legislatore come fonte suppletoria. Anche se, come abbiamo detto prima, in tale concetto sia molto probabilmente compreso lo *stylus for-*

⁽¹⁴⁾ Vedi in tale senso G. MICHIELS, *Normae generales juris canonici*, cit., 627; sull'*analogia*, in genere, vedi G. Feliciani, *L'analogia nell'ordinamento canonico*, Milano, 1968.

male della stessa curia romana, delimitare adesso la nozione di *praxis* richiede soprattutto una riflessione sul contenuto ed il modo del processo di formazione di quello che è stato chiamato *stylus materialis*.

La dottrina canonica che abbiamo sintetizzato poco fa aveva identificato lo *stylus materialis* con la *praxis curiae*, definendolo unanimente come l'uniforme modo di risolvere e di applicare il diritto nei casi simili da parte degli organi di governo sia di natura giudiziale — giurisprudenza — che di natura amministrativa. L'idea di prassi amministrativa era legata ad « una certa osservanza e frequenza »⁽¹⁵⁾, cioè, all'uniforme ed omogenea risoluzione, per un significativo lasso temporale, delle questioni analoghe presentatesi presso un dicastero.

Tutto ciò richiama subito due idee: in primo luogo la prossimità di questa nozione di *stylus materialis* con la formazione consuetudinaria delle norme. Secondariamente, la rilevanza nel consolidamento dello *stylus materialis* della più volte menzionata regola « *auctoritas* ». Ma procediamo ordinatamente.

Pur riconoscendo la contiguità della nozione di *praxis curiae* alla consuetudine, e ritenendo addirittura che una rilevante parte della prassi, soprattutto quella riguardante lo *stylus formalis*, era costituita da vere e proprie norme consuetudinarie, la canonistica ha segnalato le differenze basilari tra le due nozioni nel fatto che la prassi né deriva dall'universale consenso della comunità, ma dalla volontà del giudice o dell'autorità amministrativa, né, soprattutto, si forma esclusivamente in forza della ripetizione di atti, ma anche per mezzo di altre vie che in seguito vedremo⁽¹⁶⁾.

La dottrina, comunque, non ha mai voluto precisare in maniera rigida il numero di risoluzioni capaci di costituire una prassi, né lo spazio temporale entro il quale dovevano ripetersi gli atti di uguale natura (anche se qualche autore ha parlato di due o tre risoluzioni nell'arco approssimativo di dieci anni). Con grande senso di pragmatismo, invece, si è preferito segnalare la diversa rilevanza che gli stessi atti materiali potevano avere nella strutturazione della prassi in funzione di altre circostanze.

⁽¹⁵⁾ Cf. A. VAN HOVE, *De legibus ecclesiasticis*, Mechliniae-Romae, 1930, 336; A. RAVÀ, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico e della legislazione canonica*, cit., 180; T. MAURO, *Le fonti del diritto canonico dalla promulgazione del Codex fino al Concilio Vaticano II*, cit., 575.

⁽¹⁶⁾ Cf. H. CICOGNANI-D. STAFFA, *Commentarium ad librum primum codicis iuris canonici*, vol. I, Romae, 1939, 335; J. OTADUY, *Comentario al can. 19*, cit.

In primo luogo è stato comunemente osservato a questo riguardo il particolare valore che può avere una decisione di governo sancita dal Romano Pontefice in ordine al consolidamento di una vera e propria prassi nella curia romana. È vero che quando i commentatori del codice piano-benedettino si ponevano questo concreto problema, lo facevano nel quadro delle fonti canoniche loro congeniale, e senza una netta distinzione tra atti generali e atti singolari provenienti dalla stessa autorità ecclesiastica con potere legislativo, distinzione cui la dottrina e la legislazione canoniche sono pervenute in tempo più recente. Tuttavia, al di là delle limitazioni tecniche di allora, l'osservazione circa la capacità creatrice di prassi qualora vi sia l'intervento pontificio, e il conseguente ridimensionamento della rilevanza della consuetudine, sembra ancora valida ai nostri tempi. Anzi, si potrebbe affermare in maniera più generale che quanto superiore è l'autorità che decide un caso singolare — ad es. la plenaria di una congregazione o una commissione cardinalizia —, più virtualità ha tale decisione di assurgere a prassi rispetto agli atti posteriori di analoga natura.

In secondo luogo gli autori hanno anche messo in rilievo il particolare valore integrativo della prassi nella curia romana di alcuni atti e decisioni singolari quando viene data loro una ufficiale pubblicità attraverso l'inserimento negli *Acta Apostolicae Saedis* ⁽¹⁷⁾. In questo modo viene infatti presentato un modo sicuro e autorevole di dirimere un certo tipo di questioni, che oltre a significare un specifico impegno della curia qualora si presentino problematiche analoghe — per influsso della regola « *auctoritas* » —, non può non avere pretese di esemplarità nei confronti delle altre curie ecclesiastiche. Allo stesso livello delle singole decisioni pubblicate sugli *Acta Apostolicae Saedis*, la dottrina ha anche segnalato virtualità creatrice di prassi alle dichiarazioni interpretative che, alle volte, i dicasteri romani ancora sono soliti pubblicare nello stesso periodico vaticano ⁽¹⁸⁾.

(17) Cf. A. VAN HOVE, *De legibus ecclesiasticis*, cit., 336; H. CICOGNANI-D. STAFFA, *Commentarium ad librum primum codicis iuris canonici*, cit., 337; G. MICHIELS, *Normae generales iuris canonici*, cit., 629-630.

(18) « Notamment les déclarations d'interprétation ont plus d'importance et peuvent plus facilement entraîner la constitution d'un style de la Curie » (Ch. LEFEBVRE, *Les pouvoirs du juge en droit canonique*, cit., 258); vedi anche M. CABREROS DE ANTA, *Derecho canónico fundamental*, Madrid, 1960, 296. In questo senso, infatti, possono essere menzionate, come esempi recenti: Congregazione per i Vescovi, decl. *Prelaturae personales*, del 23 agosto 1982, AAS 75, 1983, pars I, 464-468, sulla na-

A prescindere dalla maggiore o minore correttezza, l'esperienza giuridica sta a dimostrare inoltre che al consolidamento di una prassi, come risposta uniforme da parte della curia ad un determinato genere di problemi, può bastare un'istruzione interna al dicastero, o una direttiva dei propri superiori indicante il modo di risolvere le richieste già pervenute o che perverranno prevedibilmente all'ufficio⁽¹⁹⁾. Alcuni degli elementi della prassi possono essere anche contenuti nei Regolamenti particolari dei dicasteri, come rammentano sia l'art. 38 della cost. ap. *Pastor Bonus* sia l'art. 108 del Regolamento generale della curia romana; da cui segue la rilevanza della pubblicazione di questi regolamenti particolari stabilita dall'art. 38 della cost. ap. *Pastor Bonus* alla quale, fino ad ora, non si è però provveduto.

Per di più, se si ammette quanto stiamo dicendo, si dovrebbe perfino accettare, quanto meno in via d'ipotesi, la possibilità di una « prassi » sorta in modo preventivo, quale modo di dare eventuale risposta ad un determinato genere di problemi previamente stabiliti, per mezzo, ad esempio, di una direttiva interna, anche orale, addirittura prima che qualunque richiesta in argomento pervenga in ufficio, il che risulta anche particolarmente evidente sempre che si decide, mi auguro motivatamente, qualunque cambiamento nel modo d'impostare o di dare risposta a determinato genere di richieste. La prassi è, in molti versi, cambiante, sostituendosi con indirizzi di governo di segno diverso, se non opposto, come avviene spesso in seguito ad avvicendamenti personali, o con l'ulteriore approfondimento delle questioni o, semplicemente, per una nuova e diversa valutazione dei fatti o delle circostanze.

Tutti questi fattori, la cui rilevanza in argomento pare confermata dall'esperienza giuridica quotidiana, sembrano suggerire che la nozione di *praxis curiae* di cui al can. 19, distinta dalla giurisprudenza dei tribunali in quanto relativa ai dicasteri esecutivi, più che al modo consuetudinario, anzitutto si riferisce al modo consolidato di risolvere una determinata questione nella curia romana, indipendentemente dalla via mediante la quale si sia pervenuti ad un tale consolidamento.

tura e la rilevanza giuridica e teologica di tale genere di prelature; Congregazione per le Chiese orientali, *Dichiarazione interpretativa* del 30 aprile 1986, AAS 78, 1986, 784-786, sull'ordinariato rituale francese.

⁽¹⁹⁾ Vedi in merito le osservazioni di A. VAN HOVE, *De rescriptis*, Mechliniae-Romae, 1936, 146.

A mio modo di vedere, il fatto di dovere parlare adesso di una prassi riferita agli organi esecutivi di governo ecclesiastico, e distinta dalla giurisprudenza dei tribunali — poiché il nuovo can. 19 ha voluto consacrare tale distinzione —, consente infatti di valutare la specificità che può avere la prassi amministrativa nei confronti della società ecclesiale. Nella Chiesa la funzione di governo ha, come si sa, natura pastorale: il ruolo del governante, qualunque sia, è quello del pastore. Tuttavia, dal punto di vista del modo di esercizio del potere e dell'attuazione del diritto, va sottolineato che è soprattutto nell'ambito del potere esecutivo che una tale dimensione pastorale si traduce concretamente in quel margine di discrezionalità — di cui non gode invece il giudice ecclesiastico ⁽²⁰⁾ — che, nel rispetto dei postulati di giustizia e attraverso modi diversi, porta ad apprezzare l'opportunità di fare uso della *dissimulatio*, di elargire dispense, o di impiegare altri mezzi pastorali in funzione delle circostanze generali o particolari del caso o alla soluzione di un determinato genere di problemi. Una tale discrezionalità, appunto perché deve essere rispettosa dei postulati di giustizia, opera in un area di silenzio legislativo, e quindi è da mettere in rapporto con le fonti suppletorie, che sono un sussidio dell'ordinamento giuridico, una sorta di guida sottoposta alla valutazione del governante per aiutarlo a trovare il *quid iuris* canonico delle concrete situazioni non regolate dalla norma.

Ed è questo fattore specifico, tipico a mio avviso del diritto canonico, l'elemento principale che sembra sfuggire ad alcuni autori, come il Falco e la Ravà, nel considerare tautologica la menzione dello *stylus et praxis romanae curiae* tra le fonti suppletorie, in quanto essi non potrebbero fornire una soluzione « diversa da quella che si trarrebbe dalla analogia e dai principi generali del diritto » ⁽²¹⁾. A

(20) Sulla funzione del giudice a questo proposito vedi M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto processuale canonico*, Milano, 1995, 3-41, spec. 10-16, nonché H. EWERS, *De quibusdam quaestiones ad rectam iurisprudentiae canonicae constitutionem et aestimationem spectantibus*, in « Periodica » 68, 1979, 638 ss.; e più in generale, sulla funzione della giurisprudenza, vedi F. FINOCCHIARO, *La giurisprudenza nell'ordinamento canonico*, in AA.VV. « La norma en el Derecho canónico », cit., 997 ss.; Z. VARALTA, *De jurisprudenciae conceptu*, in « Periodica » 62, 1973, 47 ss.

(21) M. FALCO, *Introduzione allo studio del « Codex iuris canonici »*, cit., 200; A. RAVÀ, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico e della legislazione canonica*, cit., 181. Un ragionamento simile è condotto da Berlingò, in quale, però, tratta il problema in un contesto ben più ampio in cui la « *ratio fundamentalis* dell'ordinamento » canonico è costituita appunto dalla carità cristiana (S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, cit., 144).

parte il fatto che, per i motivi che vado dicendo, tale giudizio poteva, al più⁽²²⁾, riguardare la sola giurisprudenza dei tribunali apostolici, non pare si sia tenuto nel dovuto conto che la fonte suppletoria comprende anche lo *stylus formale* vigente nella curia romana, difficilmente rinvenibile attraverso il richiamo all'analogia e ai principi generali del diritto.

Nel codice di diritto canonico sono innumerevoli i richiami al criterio pastorale nell'applicazione del diritto. Ancora più chiaramente, per ciò che riguarda la *praxis curiae romanae*, le norme concernenti l'attività dei dicasteri parlano esplicitamente della necessità di agire « sempre in forme e con criteri pastorali, con l'attenzione rivolta sia alla giustizia e al bene della Chiesa, sia soprattutto alla salvezza delle anime »⁽²³⁾, supposto sempre, ovviamente, il rispetto della giustizia senza di cui verrebbe vanificata ogni pretesa di vera pastoraltà.

Considerate le cose in questo modo, dando per acquisita la distinzione tra giurisprudenza dei tribunali e prassi degli organi esecutivi, e avendo presente l'attuale contesto ecclesiologico per ciò che concerne l'esigenze della collegialità episcopale e l'esercizio comunionale dell'azione episcopale di governo, ci pare che il riferimento alla *praxis curiae romanae* tra le fonti suppletorie del can. 19, sia anche da collocare tra gli strumenti tecnici offerti dall'ordinamento canonico per favorire quell'armonia che il governo in comunione esige. Si tratta comunque di una *praxis curiae* che va intesa nel senso prevalente di indirizzo per la risoluzione di un certo genere di questioni, senza dimenticare che si tratta soltanto di un criterio suppletorio, non vincolante per il governante inferiore. A questo semplicemente si propone il genere di soluzione che una concreta fattispecie troverebbe nella curia romana, a prescindere dal modo in cui tale prassi si sia in essa consolidata, modalità che, a sua volta, può essere oggetto di valutazione autonoma da parte del governante inferiore.

Il contenuto della *praxis curiae romanae* è, dunque, sostanzialmente eterogeneo, come l'esperienza ci conferma. Esso è in primo luogo formato — attingendo alla nozione di *praxis sensu lato* — dal-

(22) Com'è stato messo di rilievo, infatti, « al giudice viene concesso il potere di creare una regola applicabile al caso in questione: facoltà e ufficio che attribuiscono al giudice stesso un potere di natura superiore a quello spettante al puro interprete » (M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto processuale canonico*, cit., 12).

(23) Art. 15 cost. ap. *Pastor Bonus*.

l'insieme di regole procedurali, adesso in larga misura formalizzate, vigenti nella curia e che costituiscono in essa un *quid iuris* vincolante. Ma la *praxis curiae* è soprattutto formata dall'insieme di indirizzi o indicazioni sul modo di risolvere le questioni, dal consolidamento vario per forma ed origine, ma di fatto vigenti nei dicasteri della curia romana.

In questo senso, uno dei principali problemi che si pone all'efficacia della *praxis curiae* come fonte suppletoria è di natura conoscitiva e di puntuale informazione su quale sia il modo di risolvere adoperato nella curia romana. Per ciò è particolarmente importante, anche per non sminuire questo importante strumento di comunione nel governo, di dare generosa pubblicità, con le dovute cautele ovviamente, all'insieme di elementi che compongono la *praxis curiae* e la giurisprudenza dei tribunali apostolici.

Un ultimo argomento è necessario considerare in questo contesto a proposito del tipo di prassi a cui il codice di diritto canonico riconosce forza suppletoria. Seguendo la tradizione canonica, il can. 19 fa unicamente riferimento alla *praxis curiae romanae*, non certamente perché le altre curie ecclesiastiche non siano in grado di formare una propria prassi, ma perché soltanto a quella di Roma si è voluto conferire il valore appunto di fonte suppletoria del diritto canonico in ambito universale, il che nel contesto ecclesiologico pocanzi accennato riceve un senso specifico.

Due sono state, infatti, le ragioni avanzate dalla dottrina per giustificare una tale preminenza della curia romana nei confronti di tutte le altre curie ecclesiastiche. La prima, di ordine tecnico, riguardante la particolare perizia e prudenza riconosciuta in principio agli addetti ai dicasteri e tribunali di Roma, che fornisce ai loro provvedimenti un'autorevolezza tecnica in grado di trascendere le concrete fattispecie su cui loro sono chiamati a pronunciarsi. La seconda ragione riguarda, appunto, il preminente rilievo ricoperto dalla sede romana in ciò che chiamiamo adesso la *communio Ecclesiarum*, e quindi la particolare necessità di impiegare la *praxis curiae romanae* come punto di riferimento ove riscontrare concretamente la comunione dei restanti vescovi nell'azione di governo⁽²⁴⁾.

Le restanti curie, oltre ad avere il proprio *stylus formalis* di norme procedurali, consolideranno anche le proprie prassi di attuazione,

(24) In tale senso, vedi, tra gli altri, A. VAN HOVE, *De legibus ecclesiasticis*, cit., 337; H. EWERS, *De quibusdam quaestiones ad rectam iurisprudentiae canonicae constitutionem et aestimationem spectantibus*, cit., 642-643.

che potranno eventualmente raggiungere, in alcuni casi, natura di fonte primaria di diritto nella stessa curia, o quanto meno la vincolativa propria della regola « *auctoritas rerum perpetuo similiter iudicaturum* ». Secondo la dottrina tale prassi locale, che non potrebbe essere contraria a quella di Roma, avrebbe per analogia carattere di fonte suppletoria riguardo le lacune della legge particolare ⁽²⁵⁾, il che, a mio avviso, si dovrebbe tuttavia valutare dalla prospettiva della correttezza dell'impiego del criterio di analogia, per riferirlo non alle norme ma alle tecniche da usare, che in principio sono quelle segnalate dal legislatore.

4. *Il diverso valore giuridico della praxis curiae romanae.*

Delineato il possibile contenuto della *praxis curiae romanae* menzionata dal can. 19 tra le fonte suppletorie del diritto canonico, ci si domanda adesso quale possa essere il valore giuridico che, in termini generali, e non unicamente riferibili al suddetto can. 19, corrisponda nell'ordinamento della Chiesa all'anziddetta prassi della curia di Roma. Come abbiamo già enucleato, la rilevanza giuridica di una tale prassi dipenderà, in primo luogo, dall'istanza di governo davanti alla quale essa venga invocata; ma secondariamente dipenderà anche, dal valore giuridico concesso dalla legge alla *praxis curiae romanae*, che non sempre è quello suppletorio del can. 19.

Ma procediamo ordinatamente.

a) *La praxis curiae romanae come fonte suppletoria ex can. 19 CIC per l'azione di governo delle istanze inferiori.*

Riassumendo quanto è stato precedentemente detto, sembra chiaro che in diritto canonico la *praxis curiae romanae* — intesa, crediamo noi, in senso lato, come *stylus materialis* ed anche come *stylus formalis curiae*, comprendente le norme procedurali in vigore nella curia di Roma — possiede, davanti alle restanti istanze amministrative e giudiziali della Chiesa, il valore di fonte suppletoria a cui attingere, assieme alle altre fonti segnalate dal can. 19 CIC, per riempire le lacune di legge. A tale fonte potrebbero attingere *ex officio* il giu-

⁽²⁵⁾ Cf. A. VAN HOVE, *De legibus ecclesiasticis*, cit., 337; H. CICOGNANI-D. STAFFA, *Commentarium ad librum primum codicis iuris canonici*, cit., 337-338; G. MICHIELS, *Normae generales iuris canonici*, cit., 631; P.A. D'AVACK, *La normativa delle lacune legislative nell'ordinamento canonico*, cit., 65.

dice o l'amministratore, e potrebbe anche essere invocata dalle parti processuali o dai fedeli nelle loro richieste, anche nelle richieste di grazie.

Da tale prospettiva, la *praxis curiae romanae* rappresenterebbe un mero *factum*, non vincolante per il governante inferiore qualora ritenga che l'applicazione di tale prassi possa portare ad una soluzione meno giusta della concreta fattispecie: tale mancanza di soggezione è inoltre confermata dall'esistenza di varie fonti suppletorie indicate senza pretese gerarchiche dal legislatore ⁽²⁶⁾. La dottrina, comunque, non ha mancato di segnalare in merito il dovere morale del governante inferiore di non discostarsi dalla *praxis curiae romanae* senza motivazione adeguata ⁽²⁷⁾.

Si riapre in questo contesto il già accennato problema della necessaria conoscenza della prassi romana da parte del governante inferiore, e anche quello di una sua valutazione, qualora ciò sia opportuno, della via attraverso cui una certa prassi è venuta a consolidarsi, in quanto c'è da ritenere che una prassi consolidatasi in modo più pacifico e autorevole lungo un maggiore periodo di tempo debba esercitare sul governante inferiore, pur nella sua libertà, un influsso maggiore.

b) *Valore della praxis davanti alla stessa curia romana.*

Come abbiamo più volte avvertito, il can. 19 indica il valore giuridico della *praxis curiae romanae* nei confronti delle istanze di governo inferiori, nulla dice invece sulla rilevanza di tale prassi davanti ai dicasteri stessi della curia romana. A questo proposito è anche necessario distinguere la rilevanza che possano avere gli elementi di *stylus formalis* e quelli di *stylus materialis*.

Il grado di vincolatività degli elementi formali rientranti nel concetto di prassi, contenuti in regolamenti o regole procedurali, a prescindere dalla loro adeguatezza — non sempre scontata — con le norme di rango superiore, sembra riconducibile *tout court* alla soggezione che produce la norma di legge, così come è stato sempre inteso in dottrina ⁽²⁸⁾. Al massimo si porrebbe il problema di qualificare gli

⁽²⁶⁾ Cf. in tale senso A. VAN HOVE, *De legibus ecclesiasticis*, cit., 336.

⁽²⁷⁾ Cf. H. EWERS, *De quibusdam quaestiones ad rectam iurisprudentiae canonicae constitutionem et aestimationem spectantibus*, cit., 642 s.; Ch. LEFEBVRE, *Les pouvoirs du juge en droit canonique*, cit., 257; A. VAN HOVE, *De legibus ecclesiasticis*, cit., 336.

⁽²⁸⁾ Vedi per tutti G. MICHIELS, *Normae generales juris canonici*, cit., 626.

elementi di prassi contenuti in norme regolamentarie che, pur essendo state approvate e rese vincolanti dall'autorità superiore, non vengono pubblicate, sottraendosi l'amministrazione al controllo e impedendo all'amministrato di potere invocare tale prassi in proprio favore, il che non pare ottimale sul piano della giustizia.

Il diritto vigente nella curia romana, in linea con la dottrina precedente, riconosce a questo *stile formale* di cui parlo valore vincolante nella stessa curia. Ciò è indicato chiaramente dal § 2 dell'art. 110 del Regolamento generale della curia romana che impone ai dicasteri la necessità di ottenere speciale mandato del Romano Pontefice per seguire nel proprio agire « una procedura diversa da quella stabilita dal diritto », senza che ciò comporti l'approvazione in forma specifica da parte del Papa della decisione finale, bensì come semplice postulato del carattere vincolante nella stessa curia dello stile formale di produzione degli atti ⁽²⁹⁾.

Problema diverso, e non meno interessante, è posto dal tipo di legame creato all'interno della curia da quello che una volta la dottrina chiamava *stylus materialis*, o prassi propriamente detta, come modo omogeneo di risolvere le questioni sotto l'influsso della più volte menzionata regola « *auctoritas rerum perpetuo similiter iudicaturum* », e ciò indipendentemente dalla via di consolidamento della prassi — attraverso una serie successiva di atti, mediante l'intervento dell'autorità superiore, ecc. — a patto che vi sia stata comunque una decisione precedentemente adottata: infatti, anche se guardando alla realtà delle cose, si potrebbe perfino parlare di una prassi preventiva, come ho fatto io, è ovvio che un tale indirizzo è privo di rilevanza giuridica esterna all'amministrazione fino a quando la curia non risulti vincolata alla summenzionata regola mediante l'adozione di provvedimenti concreti.

La prassi formatasi attraverso le proprie risoluzioni è, a mio modo di vedere, vincolante per il dicastero in questione, che successivamente è obbligato a seguirla nei casi simili, a meno che non ostino giustificati motivi: il contrario apparirebbe quale arbitrario « eccesso di potere ». L'azione di governo avrebbe così prodotto diritto oggettivo, generando quanto meno un interesse diffuso negli amministrati e la facoltà di invocare tale prassi a proprio vantaggio. Penso che la

(29) Nella stessa ottica va anche interpretata la portata del can. 87 § 1 CIC, laddove fa divieto al vescovo di dispensare dalle norme procedurali in genere, e non unicamente da quelle strettamente processuali.

Segnatura Apostolica, nel seguire l'indirizzo favorevole ad accogliere un'interpretazione ampia dei casi di violazione di legge⁽³⁰⁾, dovrebbe anche apprezzare il contenuto precettivo del principio « *auctoritas rerum perpetuo similiter iudicaturum* ».

Un'altra questione che a questo proposito va anche segnalata muove dalla definizione stessa di curia romana contenuta nell'art. 1 della cost. ap. *Pastor Bonus* come insieme di dicasteri e organismi che godono di relativa autonomia. In tale contesto, infatti, e particolarmente per quanto concerne le questioni di efficacia giuridica di cui adesso ci occupiamo, ci si potrebbe domandare quale sia la *praxis curiae* di riferimento — tanto nel can. 19 come nell'ordinamento canonico in genere — ossia, se essa sia da individuare in riferimento a ciascun dicastero, o vada globalmente riferita alla curia in quanto unità amministrativa complessa. La questione potrebbe sembrare teorica sotto molti profili, ma credo abbia anche una dimensione concreta, in special modo nei casi di competenza alternativa, di materie miste, o di competenza territoriale di due o più dicasteri⁽³¹⁾.

Un primo approccio al problema che poniamo, volto lo sguardo alle relative problematiche amministrative, suggerisce senz'altro la via pragmatica di valutare distintamente la prassi dei singoli dicasteri. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedirci di constatare l'incongruenza in una tale scelta nella misura in cui la curia romana deve presentarsi — e non unicamente nel contesto del can. 19 — come uni-

⁽³⁰⁾ « Motivo del ricorso alla Sectio Altera della Segnatura Apostolica può essere esclusivamente la violazione di legge (qualsiasi legge, sia divina, naturale o positiva, sia ecclesiastica, scritta o consuetudinaria) da parte della pubblica amministrazione » (L'Attività della Santa Sede, Città del Vaticano, 1986 (p. 1247), 1987 (p. 1290), 1988 (p. 1402). Vedi in argomento E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, 523-527; J. LLOBELL, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico*, in «*Ius Ecclesiae*» 3, 1991, 137-138, 144-148; Z. GROCHOLEWSKI, *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, in «*Ius Ecclesiae*» 4, 1992, 7.

⁽³¹⁾ Un concreto problema di questo genere è stato giustamente sollevato a proposito della prassi che segue la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica circa l'applicazione al proprio ambito (cf. can. 627 § 1) della Risposta autentica della Pontificia Commissione per l'Interpretazione del Codice di Diritto Canonico del 5 agosto 1985, AAS 77 (1985) 771, riguardante il can. 127 (vedi in proposito A. MONTAN, *Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica*, in AA.VV. «*Il diritto nel mistero della Chiesa, II*», Roma, 1990, 266-269).

tà amministrativa coerente che dovrebbe risolvere al proprio interno le questioni di competenza attraverso l'adeguato coordinamento.

Si tratta, comunque, di un auspicio per niente semplice da realizzare, come meglio di me sanno quanti conoscono dall'interno la *praxis curiae romanae*.

c) *Valore della praxis curiae come fonte primaria di diritto.*

Ho detto all'inizio di questo intervento che il can. 19 non è l'unico precetto codiciale facente cenno alla *praxis curiae romanae*, così come non è il carattere suppletorio di legge l'unico rilievo giuridico concesso dal legislatore canonico. Talvolta, infatti, la prassi della curia di Roma assume il carattere di fonte primaria, quando è indicata dal legislatore universale della Chiesa come norma obbligatoria in grado da sancire la validità o, quanto meno, la legittimità di determinati atti dei governanti inferiori ⁽³²⁾. Tale è il caso dei cann. 14, 87 § 2 e 180 § 1, oltre al già menzionato can. 63 § 1 del codice di diritto canonico, i cui correlativi canoni del *Codex canonum Ecclesiarum orientalium* hanno la singolare virtualità di attribuire alla *praxis curiae romanae*, in talune circostanze, la condizione di fonte primaria in un ordinamento, come quello delle Chiese orientali, che, come si è visto, l'aveva negato in forma generale il rango di fonte suppletoria ⁽³³⁾.

I cann. 14 e 87 § 2 riguardano la concessione da parte dell'ordinario o del vescovo di dispense riservate alla Sede Apostolica, subordinatamente però alla prassi della curia romana, in sostanza, cioè, alla circostanza che tali dispense a Roma sia solito concedere. Il can. 87 § 2 è a questo riguardo particolarmente esplicito nel vincolare l'atto di grazia, e la valutazione delle circostanze della dispensa, alla prassi della Santa Sede. E analogo è anche il § 1 del can. 180 che, in termini più generali, restringe il diritto di postulazione al fatto che « *dispensatio concedi possit ac soleat* ».

In termini di principio, pare sia possibile rinvenire nelle ipotesi segnalate le tracce di quel tradizionale principio canonico vincolante l'esercizio della potestà delegata alla prassi della rispettiva curia. Infatti, negl'interventi eccezionali delle autorità ecclesiastiche in mate-

⁽³²⁾ Cf. J. OTADUY, *Comentario al can. 19*, cit.; A. VAN HOVE, *De legibus ecclesiasticis*, cit., 335-336.

⁽³³⁾ I cann. 961, 1496, 1529 § 1 e 1538 § 2 CCEO richiamano, infatti, la prassi seguita dall'autorità a cui corrisponda concedere dispense ecc., che a volte sarà la Sede Apostolica per mezzo dei dicasteri con giurisdizione nell'ambito delle Chiese orientali.

rie riservate alla Santa Sede, tali autorità rimangono legate alla prassi romana; il che, d'altra parte, sembra confermare il carattere di facoltà abituali di tali manifestazioni di potestà.

Tutto ciò è, ovviamente, di particolare applicazione nell'esercizio delle facoltà abituali concesse ai nunzi, così come nel caso degli amministratori apostolici che sono messi eccezionalmente a capo di circoscrizioni ecclesiastiche, in quanto la loro è una potestà delegata del Romano Pontefice ⁽³⁴⁾. Diversa è invece la posizione di quanti sono a capo delle circoscrizioni vicarie — vicariati e prefetture apostoliche, amministrazioni apostoliche erette stabilmente ⁽³⁵⁾ — poiché, pur essendo tutti loro vicari del Romano Pontefice, agiscono invece con potestà ordinaria.

d) *Altre virtualità della praxis curiae romanae.*

Altre considerazioni potrebbero aggiungersi a quanto abbiamo detto a proposito della diversa rilevanza giuridico canonica della *praxis curiae romanae*. Ne segnaliamo per cenni in chiusura soltanto tre.

La prima riguarda l'influsso della prassi della curia romana — attraverso atti puntuali come *risposte*, *risoluzioni*, *monitum*, ecc. — nella determinazione delle norme codiciali. La circostanza era stata già segnalata in dottrina per quanto riguarda il codice del 1917, ma lo stesso può essere affermato anche adesso rispetto del codice attualmente in vigore, come testimonia l'edizione delle fonti pubblicate a cura dell'attuale Pontificio consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi della Chiesa.

Un altro influsso della *praxis curiae* riguarda, senz'altro, l'interpretazione della norma, attraverso, una costante applicazione della legge generale. A ciò c'è da aggiungere, in alcuni casi, le risposte o decreti interpretativi che a volte vengono pubblicati negli *Acta Apostolicae Sedis* ⁽³⁶⁾.

⁽³⁴⁾ Cf. A. VAN HOVE, *De legibus ecclesiasticis*, cit., 333; H. CICOGNANI-D. STAFFA, *Commentarium ad librum primum codicis iuris canonici*, cit., 336-7; G. MICHIELS, *Normae generales iuris canonici*, cit., 627. Per quanto riguarda gli Amministratori apostolici, vedi anche J.I. ARRIETA, *Organizzazione ecclesiastica. Lezioni di parte speciale (ad usum scholarum)*, Roma, 1995, 177-178 e la bibliografia ivi indicata.

⁽³⁵⁾ Per le differenze, di natura teologica e di regime giuridico, tra le varie figure, vedi J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in « *Ius Ecclesiae* » 6, 1994, 3-40.

⁽³⁶⁾ Vanno segnalati, a mò di esempio, nell'ambito giudiziario alcuni documenti della Segnatura Apostolica, come la *Declaratio* del 27 aprile 1989, AAS 81 (1989)

Per ultimo, c'è da rilevare un'altra potenzialità specifica della *praxis curiae*, particolarmente utile nella ricostruzione dogmatico-giuridica degli istituti canonistici. Si tratta della capacità che diverse risoluzioni della curia romana, di contenuto eterogeneo ma coerentemente uniformi nell'impostare giuridicamente un determinato istituto, possono avere nella configurazione dell'istituto stesso, e quindi come modo coerente di riempire i vuoti di legge, apparenti o reali. Questa dimensione della *praxis curiae*, a cavallo tra la funzione interpretativa e quella suppletoria, è stata particolarmente rilevante per quanto riguarda gli istituti dell'organizzazione gerarchica originati o modificati dal concilio Vaticano II ⁽³⁷⁾.

892-894, sulle condizioni di legittimità del *forum plerarumque probationum* del can. 1673, 4°; la *Declaratio* del 3 giugno 1989, AAS 81 (1989) 987-990, in tema di foro competente in materia di nullità matrimoniale; la *Responsio in casu particulari* del 1° febbraio 1990, AAS 84 (1992) 549-550, relativa al contenuto del can. 1684 § 1.

⁽³⁷⁾ Per quanto riguarda il Sinodo dei vescovi, ho cercato di mettere in rilievo tale funzione in *Lo sviluppo istituzionale del Sinodo dei vescovi*, in « *Ius Ecclesiae* » 4, 1992, 189-213; e per le nuove strutture personali, in *Le circoscrizioni personali*, « *Fidelium Iura* » 4, 1994, 207-243.

